

D.g.r. 3 luglio 2015 - n. X/3792
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. X/2591
«Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione
dei canoni di polizia idraulica»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico» con il quale è stato trasferito alla regione, dal 1 gennaio 2001, la gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 - «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche»;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e s.m.i.;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)»;

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;

Visto l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007» e s.m.i., con cui è stato istituito il Sistema regionale e sono stati definiti - negli allegati A1 ed A2 della legge medesima - i soggetti che lo costituiscono;

Visto l'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008»;

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombardi e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

Vista la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Statuto d'autonomia della Lombardia» ed in particolare l'art. 48, che consente l'esercizio delle funzioni amministrative riservate alla regione anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della regione;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e s.m.i.»;

Visto l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale», che disciplina le modalità di determinazione della misura dei canoni per occupazione dei beni del demanio idrico e per uso delle acque pubbliche, la loro riscossione e i casi in cui è necessaria una cauzione a garanzia;

Visto l'art. 4 comma 2 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale»;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 con cui è stato definito il Regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 85, comma 5, della l.r. n. 31/2008;

Visto il regolamento regionale 12 maggio 2015, n. 4 «Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 - Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Vista la d.g.r. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 «Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico»;

Vista la d.g.r. 25 luglio 2014 n. 10/2176 «Approvazione dello schema di protocollo d'intesa in tema di demanio fluviale e lacuale con Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia»;

Visto il d.d.s n. 7644 del 7 agosto 2014 «Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale»;

Visto il d.d.u.o. Ragioneria e Entrate n. 8270 del 17 luglio 2006 «Modalità operative per l'espressione del parere regionale in ordine all'acquisto di aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. n. 143/2003, convertito in legge con legge 212/2003 nelle more della definizione di una procedura definita a livello nazionale. Integrazione dell'assegnazione di competenze al gruppo di lavoro costituito ai sensi del decreto n. 1069 del 02 febbraio 2006»;

Vista la d.g.r. 26 ottobre 2006 - n. 8/3400 «Modifica ed integrazioni alla d.g.r. n. 7/7867/2002: Trasferimento delle funzioni alle province, ai comuni ed alle comunità montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 110 ed approvazione dei criteri di attuazione»;

Preso atto che a far tempo dalla costituzione dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, in applicazione del relativo Accordo Costitutivo sono stati definiti l'ambito territoriale ed il reticolo idrografico di competenza di AIPO;

Preso atto altresì:

- della proposta di revisione dell'ambito di competenza di AIPO sui tratti del reticolo idrico principale di cui alla deliberazione n. 46 del 18 dicembre 2008 da parte del Comitato di Indirizzo;
- delle integrazioni dell'ambito di competenza di AIPO sui tratti del reticolo idrico principale derivanti da successivi ed ulteriori verifiche, approfondimenti e valutazioni degli approfondimenti successivamente svolti;

Vista la d.g.r. X/2591 del 31 ottobre 2014 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica»;

Verificata la necessità, a seguito di opportune verifiche svolte dalle Strutture regionali competenti e sulla base di specifiche segnalazioni pervenute anche dai Consorzi di Bonifica, di apportare le modifiche ed integrazioni agli elenchi dei corsi d'acqua afferenti al Reticolo Idrico Principale, al reticolo di competenza AIPO e al reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica rispettivamente individuati negli allegati A, B e C della d.g.r. 2591/2014, e ciò anche al fine di perfezionare l'identificazione dei corsi d'acqua o tratti di essi sulla base della reale situazione di fatto riscontrata;

Ritenuto che per il tratto di fiume Lambro dall'incile del lago di Pusiano fino a Villasanta e per gli affluenti principali in Sx idraulica Torrente o Rio Bevera e Torrente Bevera o torrente Bevera di Brianza , attribuiti ad AIPO per ragioni di continuità idraulica, AIPO proceda a stipulare apposito accordo con il Parco Regionale della Valle del Lambro che già attualmente svolge per conto di Regione Lombardia attività progettuali, di realizzazione di opere e gestionali lungo il fiume Lambro;

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

Ritenuto necessario fornire ulteriori e più specifiche indicazioni procedurali alle Amministrazioni comunali circa l'approvazione del RIM e conseguentemente apportare integrazioni all'allegato D;

Verificata la necessità di specificare la suddivisione delle funzioni e attività svolte dall'Autorità Idraulica sui differenti reticoli idrici del sistema idrografico regionale e conseguentemente integrare le premesse agli allegati A, B, C e l'allegato E;

Verificata altresì l'esigenza di precisare le modalità di composizione dei differenti reticoli idrici facenti parte del sistema idrografico superficiale regionale;

Ritenuto al fine di semplificare le procedure e assicurare la chiusura dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni in materia di polizia idraulica in conformità alla L. 241/1990, di prevedere a far data dal 1° gennaio 2016, la contestuale sottoscrizione delle prescrizioni e garanzie minime alle quali il richiedente si impegna ad attenersi, in sede di istanza di concessione nel sistema informatico di presentazione on line SIPIUI - (Sistema Informativo Polizia Idraulica e UtENZE Idriche);

Accertata l'esigenza di correlare le disposizioni del punto 14 della d.g.r. 2591/2014 al r.r. 3/2010 per il calcolo dei canoni di polizia idraulica da parte dei Consorzi di Bonifica sul reticolo di propria competenza;

Verificata la necessità di fornire ai comuni uno specifico schema di convenzione tipo con i grandi utenti per la gestione delle interferenze delle reti tecnologiche ed infrastrutturali esistenti e nuove sul Reticolo Idrico Minore;

Ritenuto necessario, al fine di una maggiore trasparenza della procedura e partecipazione dei soggetti coinvolti, di stabilire le modalità e i termini per il trasferimento dei corsi d'acqua o tratti di essi nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica;

Accertata la necessità, di razionalizzare i canoni di transito e di collegamento a rampe ed alzaie, di modificare i canoni indicati nell'allegato F - Codice T;

Ritenuto altresì, al fine di realizzare una migliore redazione dei provvedimenti dirigenziali per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni in materia di polizia idraulica, di modificare lo schema di decreto incluso nell'allegato G alla deliberazione della Giunta regionale n. X/2591 del 31 ottobre 2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre che i Consorzi svolgano le funzioni di polizia idraulica sui canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'Allegato

«C» nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3, calcolando i canoni di polizia idraulica secondo i criteri generali della presente deliberazione e in base al regolamento consortile approvato dalla Giunta Regionale, destinandone i proventi alla realizzazione di opere idrauliche da eseguirsi sul reticolo di bonifica;

2. di disporre che per il tratto di fiume Lambro dall'incile del lago di Pusiano fino a Villasanta e per gli affluenti principali in Sx idraulica Torrente o Rio Bevera e Torrente Bevera o torrente Bevera di Brianza attribuiti ad AIPO per ragioni di continuità idraulica, AIPO proceda a stipulare apposito accordo con il Parco Regionale della Valle del Lambro che già attualmente svolge per Regione Lombardia attività progettuali, di realizzazione di opere e gestionali, nonchè iniziative di raccordo e governance con tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla tutela e salvaguardia del fiume e delle aree vallive ad esse connesse;

3. di apportare le modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 31 ottobre 2014, n. X/2591 indicate nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

4. di modificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni in materia di polizia idraulica con eliminazione del modello disciplinare di concessione a far data dal 1 gennaio 2016;

5. di approvare il nuovo schema di decreto per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni demaniali, come da allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di approvare lo schema di convenzione tipo con i grandi utenti per la gestione delle interferenze delle reti tecnologiche ed infrastrutturali esistenti e nuove sul Reticolo Idrico Minore come da allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di stabilire modalità e termini per il trasferimento dei corsi d'acqua o tratti di essi nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica come specificato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al punto 3 Reticoli idrici e demanio: origini, evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs 33/2013

9. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Regioni Emilia Romagna, Piemonte e Veneto nonché all'Autorità di Bacino del Fiume PO e all'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 2591/2014 "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA".

l'allegato A è integrato con il seguente corso d'acqua:

BS140	Torrente Palobbia del Listino	CETO	Torrente Valle di Dois e Paghera	dallo sbocco nel torrente Valle di Dois e Paghera alla biforcazione a valle della Loc. Malga Le Plagne	Non iscritto
-------	-------------------------------	------	----------------------------------	--	--------------

le informazioni distintive del corso d'acqua individuato al numero progressivo MI009 dell'elenco dell'allegato A "Individuazione del reticolo idrico principale", sono sostituite come di seguito indicato:

MI009	Torrente Nirone o Torrente delle Baragge o Bareggie	BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, MILANO	Guisa	Tutto il corso	17
-------	---	---	-------	----------------	----

sono stralciati dall'allegato A i corsi d'acqua di seguito identificati:

MI002	Colatore Navigliaccio o Colatore o roggia Ticinello Occidentale	ABBIATEGRASSO, BINASCO, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASARILE, GUDO VISCONTI, LACCHIARELLA, MORIMONDO, ROSATE, VERMEZZO, VERNATE, ZELO SURREGIONE	Ticino	Tutto il corso	8
-------	---	---	--------	----------------	---

MI013	Roggia Carona o Colatore Olona o Roggia Caronna	BINASCO, LACCHIARELLA	Ticino	Tutto il corso	21
PV050	Colatore Navigliaccio o Naviglio Vecchio	BORGARELLO, CERTOSA DI PAVIA, PAVIA, ROGNANO, VELLEZZO BELLINI	Ticino	Tutto il tratto scorrente in provincia. Passa nella provincia di Milano ove ha le origini	145
PV051	Roggia Marzo e Tolentina	BEREGUARDO, CASORATE PRIMO, MARCIGNAGO, PAVIA, TORRE D'ISOLA, TROVO	Naviglietto	Dallo sbocco al confine con la provincia di Milano, ove ha le origini con il nome di Ticinello Mendosio	146
PV052	Roggia Naviglietto	PAVIA	Navigliaccio	Dallo sbocco alle origini presso cascina Cittadella	147
PV053	Colatore Vernavola e Vernavolino di Pavia	PAVIA	Ticino	Dallo sbocco alla ferma di Mirabello sulla roggia Laghetto lungo il Vernavola e dallo sbocco presso Cascina Monte Balbo allo scaricatore a Cascina San Paolo lungo il Vernavolino	149
PV057	Roggia Barona	GIUSSAGO	Roggione	Dallo scaricatore in Roggione allo scarico del Mulino di Gius-sago	161
PV058	Roggia Carona	BORNASCO, GIUSSAGO, ZECCONE	Roggione	Tutto il tratto scorrente in provincia. Ha origine in provincia di Milano.	162
PV061	Roggia Ticinello	LANDRIANO, SIZIANO, VIGIGULFO	Lambro Meridionale	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. Passa in provincia di Milano.	171

- sono inclusi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Accordo Costitutivo di cui alla l.r. 2 aprile 2002, n. 5 nell'allegato B "Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po", i corsi d'acqua di seguito identificati, attribuendo ad AIPO la funzione di Autorità Idraulica per le sole attività di rilascio di pareri di compatibilità idraulica e/o nulla-osta idraulici, manutenzione e sorveglianza idraulica di cui al R.D. 523/1904:

Torrente o Rio Bevera	Da monte dell'attraversamento stradale di via Luigi Bocconi in Comune di Monticello Brianza fino alla confluenza nel fiume Lambro	ALLEGATO A - LC059, MB008
Torrente Bevera o torrente Bevera di Brianza	Da monte dell'attraversamento di Via G. Parini, presso la località Piecastello del Comune di Colle Brianza fino alla confluenza nel fiume Lambro	ALLEGATO A - CO044, LC002
Sesia Morta	Dall'origine nelle vicinanze della linea ferroviaria Mortara-Casale-Asti in comune di Candia Lomellina e per tutti i tratti scorrenti sul territorio lombardo	ALLEGATO A - PV040
Torrente Strona	Da valle del ponte della S.S. 336 alla confluenza nel fiume Ticino	ALLEGATO A - VA056
Rio Gambara	Dalla strada vicinale del Molino alla confluenza con il fiume Oglio	ALLEGATO A - CR023

- è stabilito un congruo periodo di tempo transitorio, stabilito in 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, in cui attuare il trasferimento effettivo da Regione ad AIPO, delle documentazioni, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di autorità idraulica di competenza sugli anzidetti corsi d'acqua oggetto di attribuzione ad AIPO;
- è stabilito inoltre che il trasferimento della competenza sui corsi d'acqua precedentemente nominati dalla Regione ad AIPO avvenga successivamente alla sottoscrizione ed approvazione, a cura del dirigente STER competente, di uno specifico «verbale di trasferimento competenza tratto», che espliciti la documentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile;
- è stabilito che l'esercizio della funzione di Autorità idraulica di cui al r.d. 523/1904 da parte di AIPO sui corsi d'acqua trasferiti dalla Regione con la presente deliberazione venga attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del «verbale di trasferimento competenza tratto» a cura del dirigente STER competente e AIPO;
- è stabilito che gli interventi attualmente in corso sul reticolo idrografico regionale continuino ad essere attuati, salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere effettuato dal soggetto attualmente operante in virtù di preesistenti accordi;
- sono sostituite le informazioni distintive dei corsi d'acqua Naviglio Grande e Canale derivatore di Garbagnate individuati nell'allegato C "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica", ricompresi nel Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi, come di seguito indicato:

Naviglio Grande	Da 300 metri a monte della Strada Provinciale per Turbigo alla passerella pedonale di Via PPaoli/Via Casale in Milano compresa	Milano, Abbiategrasso, Albairate, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Buccinasco, Cassinetta Di Lugagnano, Corsico, Cuggiono, Gaggiano, Magenta, Robecchetto con Induno, Robecco Sul Naviglio, Trezzano Sul Naviglio, Turbigo, Vermezzo	Irrigua Navigabile	NO
-----------------	--	---	--------------------	----

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord - Expo 2015)	Tutto il corso	Garbagnate Milanese, Arese, Bollate, Rho, Milano	Prevalentemente irrigua	NO
---	----------------	--	-------------------------	----

- sono sostituite le informazioni distintive del corso d'acqua Naviglio Inferiore individuato nell'allegato C "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica", ricompreso nel Consorzio di bonifica Chiese, come di seguito indicato:

Naviglio Inferiore	Dall'origine in corrispondenza del relativo cippo lapideo fino al rondò stradale di intersezione tra via Brescia/s.p.24 e via per Borgosatollo in Comune di Ghedi	San Zeno, Montirone, Poncarale, Ghedi	Promiscua	SI
--------------------	---	---------------------------------------	-----------	----

- l'elenco dell'allegato C "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica" - Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio - è integrato con i seguenti corsi d'acqua o tratti di essi:

Colatore Carione	Dallo sbocco fino allo scaricatore di Genivolta	Genivolta	Bonifica	NO
Colatore Roggione	Dallo sbocco fino al confine Comunale di Abbazia Cerreto	Abbadia Cerreto	Bonifica	NO
Colatore Santa Cristina	Dallo sbocco fino al confine comunale di Pizzighettone	Pizzighettone	Bonifica	SI
Cresmiere	Tutto il corso	Crema	Bonifica	SI
Rio Stagno	Tutto il corso	Abbadia Cerreto, Bagnolo Cremasco, Casale Ceredano	Bonifica	SI
Roggia Dardanona	Dallo sbocco fino a Nord della cascina S.Felice in Comune di Spino d'Adda	Boffalora d'Adda, Dovera, Lodi, Spino d'Adda	Promiscua	SI
Roggia dei Boschi	Dallo sbocco fino a Sud dell'abitato di Rubbiano	Credera Rubbiano	Bonifica	SI
Roggia Melesa	Dallo sbocco fino a Sud dell'abitato di Casale Ceredano	Casale Ceredano, Credera Rubbiano	Bonifica	SI
Roggia Mozzanica	Dallo sbocco fino a Sud della cascina Fornace in Comune di Speno d'Adda	Boffalora d'Adda, Lodi, Spino d'Adda	Promiscua	SI
Roggia Ramello	Dallo sbocco fino a Sud della cascina Gina in Comune di Dovera	Dovera, Lodi	Bonifica	SI
Roggia Roggino	Dallo sbocco fino ad Ovest dell'abitato di Casale Ceredano	Abbadia Cerreto, Casale Ceredano	Bonifica	SI
Roggia Salvignana	Dallo sbocco fino al confine comunale di Pizzighettone	Pizzighettone	Bonifica	SI
Roggia Senna - Taglio	Dallo sbocco fino a Sud-Est della cascina Torchio in comune di Campagnola Cremasca	Campagnola Cremasca, Crema, Pianengo	Bonifica	SI
Roggia Squintana	Dallo sbocco fino a Sud della cascina Gina in Comune di Dovera	Dovera, Lodi	Promiscua	SI
Scaricatore Oneda	Dallo sbocco fino al confine comunale di Castelvico	Castelvico	Bonifica	NO
Serio Morto	Dalle origini alla strada comunale Madignano-Ripalta Vecchia, in loc. Madignanella	Camisano, Casale Cremasco-Vidolasco, Crema, Madignano, Offanengo, Ricengo	Bonifica	SI
Sorzia - Carione	Dallo sbocco fino a Nord della cascina Ronche in comune di Genivolta	Genivolta	Promiscua	NO

- Sono stralciati dall'elenco dell'allegato C Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica" - Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi - i corsi d'acqua di seguito individuati:

1/D Settimo	Tutto il corso	Cornaredo, Pregnana Milanese	Irrigua	NO
3/1 VLL	Tutto il corso	Monza	Irrigua	NO
5 VLL	Tutto il corso	Brugherio	Irrigua	NO
4 Gorgonzola	Tutto il corso	Gessate, Pessano con Borgo	Irrigua	NO
5/Bis Valle Olona	Tutto il corso	Pregnana Milanese	Irrigua	NO

- l'elenco dell'allegato C "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica" - Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi - è integrato con i seguenti corsi d'acqua:

Colatore Navigliaccio o Colatore o roggia Ticinello Occidentale	Tutto il corso	Abbiategrosso, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Gudo Visconti, Lachiarella, Morimondo, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone	Promiscua	SI
Colatore Navigliaccio o Naviglio Vecchio	Tutto il corso	Borgarello, Certosa di Pavia, Pavia, Roggiano, Vellezzo Bellini	Promiscua	SI

Roggia Carona o Colatore Olona o Roggia Caronna	Tutto il corso	Binasco, Lacchiarella	Promiscua	SI
Roggia Barona	Dallo scaricatore in Roggione allo scarico del Molino di Giussago	Giussago	Promiscua	SI
Roggia Marzo e Tolentina	Tutto il corso	Beregardo, Casorate Primo, Marcignago, Pavia, Torre d'Isola, Trovo	Promiscua	SI
Roggia Naviglietto	Tutto il corso	Pavia	Promiscua	SI
Colatore Vernavola e Vernavolino di Pavia	Dallo sbocco alla ferma di Mirabello sulla roggia Laghetto lungo il Vernavola e dallo sbocco presso Cascina Monte Balbo allo scaricatore a Cascina San Paolo lungo il Vernavolino	Pavia	Promiscua	SI
Roggia Carona	Tutto il corso	Bornasco, Giussago, Zecone	Promiscua	SI
Roggia Ticinello	Tutto il corso	Landriano, Siziano, Vidigulfo	Promiscua	SI
1 Settimo	Tutto il corso	Pregnana Milanese, Cornaredo	Irrigua	NO
2/1 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2/2 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2/3 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2/4 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2/5 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO

• **IL TESTO RIPORTATO AL PUNTO 6 DELL'ALLEGATO D È SOSTITUITO COME SEGUE:**

6. Elaborati.

Il Documento di Polizia Idraulica, redatto in forma digitale, dovrà essere costituito da:

- un elaborato tecnico composto dalla cartografia e da una relazione tecnica nel quale il professionista incaricato illustra come ha proceduto alla individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia si dovranno riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale tutti i reticoli e le relative fasce di rispetto:
 - A) il Reticolo Principale, individuato con la presente deliberazione (Allegato A), sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica;
 - B) il Reticolo Minore di competenza comunale, individuato in base a quanto sopra descritto;
 - C) il Reticolo di Bonifica, individuato con la presente deliberazione (Allegato C);
 - D) i corpi idrici privati;
- un elaborato normativo, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto.

Il Documento di polizia idraulica dovrà essere sottoposto a Regione Lombardia prima della sua approvazione, affinché quest'ultima possa esprimere parere tecnico vincolante.

6.1 Modalità di emissione del parere tecnico vincolante sui Documenti di Polizia idraulica

L'approvazione da parte dei Comuni del Documento di polizia idraulica è subordinata, ai sensi della D.G.R. 2591/2014, all'espressione, da parte di Regione Lombardia, di un parere tecnico vincolante. La seguente procedura delinea le modalità in cui tale parere viene espresso per le nuove istanze e varianti.

Soggetti interessati dalla procedura:

Amministrazione Comunale	Redige il Documento di polizia idraulica e ne fornisce copia digitale e cartacea
Consorzio di Bonifica	Controlla la coerenza con il proprio reticolo
Regione Lombardia - STER	Emette il parere tecnico vincolante sui Documenti di Polizia Idraulica
Regione Lombardia - D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo - U.O. Difesa del suolo	Disciplina il riordino dei reticoli idrici e stabilisce modalità di esercizio delle funzioni di polizia idraulica
Regione Lombardia - D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo - U.O. Strumenti di Governo del territorio	Gestisce l'infrastruttura dell'informazione Territoriale
Lombardia Informatica S.p.A.	Realizza, mantiene e gestisce gli applicativi e le banche dati della I.I.T. Fornisce assistenza tecnica per il servizio di controllo dei dati e per il servizio di registrazione degli utenti

Il Comune, una volta adottato il proprio documento di polizia idraulica, invia istanza di parere alla STER di competenza allegando la documentazione in duplice copia cartacea e in copia digitale (la copia digitale è trasmessa telematicamente attraverso il caricamento sull'applicativo digitale RIMWEB degli shapefiles redatti secondo le Linee guida per la digitalizzazione di: reticolo idrografico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto pubblicate sul sito web di Regione Lombardia).

La STER, entro i termini previsti per l'istruttoria (90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza):

- Esamina il documento di polizia idraulica sotto il profilo tecnico, sentito anche l'eventuale Consorzio di Bonifica competente;
- Verifica il caricamento della componente geografica sul sito RIMWEB;
- Richiede il controllo a Lombardia Informatica della rispondenza dei dati digitali (componente geografica) attraverso segnalazione ad apposita casella postale di supporto, dalla quale riceve in risposta i report di controllo entro 10 giorni dalla segnalazione.

Qualora dagli esiti dell'istruttoria, sotto il profilo tecnico e/o sotto il profilo della consegna digitale dei dati (componente geografica), risultino delle carenze la STER provvede a inviare al Comune la richiesta di correzione/integrazione.

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

Il Comune provvede alle integrazioni e alle correzioni richieste e trasmette nuova istanza. Dal momento della protocollazione della nuova istanza decorrono nuovamente i tempi istruttori.

Terminata positivamente l'istruttoria, la STER invia:

- al Comune il parere positivo a cui allega una delle copie cartacee timbrate.
- alla casella postale di supporto la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo

Ricevuto il parere positivo regionale, il Comune provvede a:

- approvare in Consiglio Comunale il Documento di polizia idraulica
- caricare entro 60 giorni dall'approvazione sull'applicativo RIMWEB la parte documentale mancante (file in formato pdf) e la parte relativa alle informazioni sull'approvazione (comprensiva di copia della delibera di approvazione).

Ricevuta la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo, il servizio di assistenza di Lombardia Informatica provvede a caricare sui server regionali la componente digitale geografica del Documento di polizia idraulica.

La nuova procedura decorrerà per gli atti protocollati presso Regione Lombardia a partire dal 1° settembre 2015.

Si rammenta che in base alla d.g.r. 1681/2005 "Modalità di pianificazione comunale", il Documento di Polizia Idraulica, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti - così come la stessa d.g.r. di polizia idraulica - atto prevalente rispetto agli altri atti del PGT; in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole.

• LE PREMESSE DELL'ALLEGATO A SONO SOSTITUTE COME SEGUE:

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Premesse

Il presente elenco è stato redatto in applicazione dell'art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" (RIP).

È suddiviso per province e per ogni corso d'acqua, riporta un codice progressivo, le denominazioni, i Comuni attraversati, la foce, il tratto classificato come principale e l'appartenenza o meno agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33.

Il ruolo di Autorità idraulica sui corsi d'acqua inclusi nel presente elenco è svolto da Regione Lombardia; essa esplica tutte le funzioni di polizia idraulica indicate al paragrafo 2 dell'allegato E, fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po; per quest'ultimi le funzioni di Autorità Idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO. L'Agenzia potrà rilasciare autonomamente i nulla-osta idraulici attraverso il sistema SIPIU a far tempo dal 1.01.2016.

Ambiti di applicazione e modalità di svolgimento delle attività di polizia idraulica sono specificati nel successivo allegato E "Linee guida di polizia idraulica".

• LE PREMESSE DELL'ALLEGATO B SONO SOSTITUTE COME SEGUE:

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO

Premesse

L'elenco in questione identifica i corsi d'acqua del reticolo idrico regionale di competenza di AIPO; per ciascuno di essi è indicata, laddove sussiste, l'appartenenza ad uno degli elenchi dei reticoli regionali (allegati A - Reticolo Idrico Principale e C - Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, alla presente deliberazione) ovvero al Reticolo Idrico Minore di competenza dei Comuni. Sui corsi d'acqua del presente elenco, AIPO esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo. Il rilascio diretto dei nulla-osta idraulici attraverso il sistema SIPIU da parte di AIPO avverrà a far tempo dal 1.01.2016.

Per completezza di informazione circa gli ambiti di competenza di AIPO, sono altresì indicate quelle particolari aree destinate alla laminazione delle piene ovvero oggetto di specifiche convenzioni.

Ulteriori informazioni di carattere tecnico sull'estensione del reticolo di competenza AIPO sono reperibili sul sito istituzionale di AIPO (www.agenziainterregionalepo.it).

Note: per il tratto di fiume Lambro dall'incile del lago di Pusiano fino a Villasanta e per gli affluenti principali in Sx idraulica Torrente o Rio Bevera e Torrente Bevera o torrente Bevera di Brianza così come individuati nell'allegato A, sono da stipulare, ai fini della tutela e salvaguardia del fiume e delle aree vallive ad esso connesse, appositi accordi con il Parco Regionale della Valle del Lambro.

• LE PREMESSE DELL'ALLEGATO C SONO SOSTITUTE COME SEGUE:

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

Premesse

Il presente elenco è stato redatto in applicazione dell'art. 85 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di bonifica" (RIB); è composto da canali artificiali e corsi d'acqua naturali sui quali i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni di seguito indicate. L'inclusione di un corso d'acqua nel presente elenco non comporta modifiche delle sue caratteristiche artificiale o naturale. È suddiviso in linea generale sulla base degli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica e dell'Associazione Irrigazione Est Sesia operanti sul territorio regionale alla data di approvazione della presente delibera.

Per ogni corso d'acqua sono indicati il nome, il tratto di competenza del Consorzio, i Comuni attraversati, la funzione e l'inclusione o meno negli elenchi delle acque pubbliche. In linea generale l'appartenenza di un corso d'acqua al reticolo di bonifica è sempre subordinata alla preventiva verifica dell'allegato A; tale approccio risulta indispensabile poiché stabilisce l'ordine gerarchico, in termini di competenze (e conseguentemente di responsabilità), sull'intero reticolo idrico regionale.

È significativo in tal senso rammentare che la complessa rete idrografica superficiale della Lombardia può comportare una suddivisione di competenze anche sul medesimo corso d'acqua in relazione alle differenti caratteristiche riscontrate dalle sue origini alla sua foce. Per questo motivo l'inserimento di un tratto di corso d'acqua in un determinato elenco non può prescindere dalla verifica degli altri elenchi con il seguente ordine gerarchico: Reticolo Principale, Reticolo Consortile, Reticolo Minore ed infine reticolo privato;

questo criterio esplicita la ratio di identificazione - per differenza dall'individuazione dei reticoli principale e consortile - del reticolo idrico minore di competenza dei Comuni.

I corsi d'acqua del presente elenco saranno coerenzati nell'ambito dell'attività di definizione del Reticolo Idrico Regionale Unificato (RIRU) in corso di realizzazione presso i competenti uffici della Giunta Regionale.

Gli elenchi del presente allegato sono stati redatti con la collaborazione dei Consorzi di Bonifica e delle Sedi Territoriali regionali competenti.

L'appartenenza di un corso d'acqua al reticolo di un determinato Consorzio può dipendere da vari fattori:

- titolo di possesso (proprietà, usufrutto, servitù, affidamento, ecc.);
- accordi fra i consorzi e ed altri soggetti sia pubblici che privati.

Nell'elenco non sono ricompresi tutti i corsi d'acqua che pur essendo localizzati su modeste superfici di territorio lombardo fanno parte dei reticoli di Consorzi irrigui e/o di bonifica che operano su comprensori interregionali.

I Consorzi di bonifica, in qualità di Autorità Idraulica per i corsi d'acqua inclusi nel presente elenco, svolgeranno tutte le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico di loro competenza nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3 o dai regolamenti consorziali approvati dalla Giunta regionale; per i corsi d'acqua o tratti di essi appartenenti al presente reticolo fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO.

I Consorzi stessi determinano inoltre l'importo dei canoni secondo i principi generali stabiliti dalla presente deliberazione. Qualora emerga la necessità di apportare modifiche al presente elenco - con eventuali inserimenti o eliminazioni di corsi d'acqua - che possono interessare il reticolo minore ovvero quello di privati, saranno da coinvolgere obbligatoriamente tutti i soggetti interessati.

• LE PREMESSE DELL'ALLEGATO E SONO SOSTITuite COME SEGUE:

PREMESSE

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, fra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale.

Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

L'art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua» e «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative nonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....»; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della l.r. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con l.r. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale 3/2010 ovvero dai regolamenti consorziali approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008 e s.m.i.. Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nel successivo punto 4 e nelle premesse agli allegati A, B e C sono identificati in modo specifico i compiti dell'Autorità Idraulica competente per ciascun reticolo idrico e le relative attività di polizia idraulica.

Le linee guida e i suggerimenti contenuti nel presente documento si propongono di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

A tale proposito l'art. 56 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) «condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.»

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 "conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000", n. 279 «recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...», all'art. 2 dell'allegato, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad «una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ...».

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. situazione delle aree fortemente antropizzate della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce fluviali principali, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico nelle zone di valle;
3. sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo mediante interventi di recupero e ristrutturazione delle aree già urbanizzate che assumano un peso rilevante rispetto all'occupazione di nuove aree e possano essere un'occasione di riqualificazione e recupero del territorio, rimediando anche a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

• **IL PARAGRAFO 2 DELL'ALLEGATO E È SOSTITUITO COME SEGUE:**

2. Definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali;
- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulica: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

• IL PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO E È SOSTITUITO COME SEGUE:

3. Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua

La gestione del demanio idrico così come proceduralmente suddivisa dai Decreti Regi 368 (oggi il R.R. 3/2010) e 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle regioni in materia di agricoltura operato con il d.p.r. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della l.r. 59/1984, la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 - contenuti dei piani) e più precisamente: l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei colli o comunque interessati dal riordino; tale impostazione è la medesima che si riscontra nella vigente normativa in materia di cui alla l.r. 31/2008 e s.m.i.. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti la gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs 112/1998, Regione Lombardia, con l.r. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni.

In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi esclusivamente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.

Stabilita la demanialità di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticoli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; per questa ragione gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella presente deliberazione non sono da considerarsi statici e immutabili ma, proprio per andare incontro alle esigenze di ottimizzarne le funzioni, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. Il passaggio di un corso d'acqua da uno all'altro elenco, pur se di esclusiva competenza della Giunta regionale, viene tuttavia effettuato sentendo preventivamente gli Enti interessati. Quando la richiesta di inclusione di un corso d'acqua avviene da parte di un consorzio di bonifica per il proprio reticolo, anche ai fini della trasparenza nell'azione della pubblica amministrazione, è utile provvedere a rendere di evidenza pubblica la procedura tramite la pubblicazione sull'albo pretorio comunale dei corsi d'acqua interessati; il procedimento di pubblicazione risulta indispensabile qualora i corsi d'acqua risultino di natura privata. La procedura si esplica secondo i tempi e le modalità di seguito indicati:

- 1) Richiesta - da parte della Direzione Generale regionale competente - di pubblicazione sull'albo pretorio comunale e on-line per un periodo di 15 gg. dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi interessati dal proposto trasferimento nell'allegato C - Individuazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica;
- 2) Trascorso il termine di pubblicazione sono concessi agli interessati 15 giorni per l'inoltro all'Amministrazione comunale interessata di eventuali osservazioni; nei successivi 10 giorni il Comune inoltra a Regione Lombardia le osservazioni pervenute da parte degli interessati unitamente alle proprie.
- 3) Successivamente al ricevimento delle osservazioni ed entro 90 gg. dall'inizio del procedimento avviato con la nota di richiesta di pubblicazione, Regione provvede ad informare l'Amministrazione comunale interessata circa gli esiti delle verifiche svolte sulle osservazioni pervenute. La mancata trasmissione delle osservazioni nei tempi stabiliti si configura come assenso al trasferimento del corso d'acqua o tratto di esso nel reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica.
- 4) Il trasferimento effettivo del corso d'acqua o tratto di esso avviene con deliberazione della Giunta Regionale.

• IL PARAGRAFO 4 DELL'ALLEGATO E È SOSTITUITO COME SEGUE:

4. Autorità idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente paragrafo 2; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. E' da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C - Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3 c. 114, l.r. 1/2000 con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, l.r. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della l.r. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo. I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

- il canone regionale individuato con il codice T dell'allegato F è sostituito con il seguente:

T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito	€ 75,00
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali.</p> <p>Le stesse modalità si applicano ai guadi.</p> <p>La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella.</p> <p>La manutenzione degli argini è a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi è in capo ai concessionari.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà</p> <p>Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p> <p>A tale concessione non si applica l'imposta regionale.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 150,00 per chilometro Importo minimo € 150,00
Note per T.2	<p>Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p> <p>L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici.</p> <p>A tale concessione non si applica l'imposta regionale.</p>	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	<p>Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamento agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p>	

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 2591/2014 "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA" - SCHEMA DI DECRETO TIPO CONCESSIONE TIPO

ALLEGATO G

CONCESSIONE AL/ALLA («RICHIEDENTE») DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»), IN COMUNE DI _____ PROV. (____) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE (N. REP. ____)
ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE _____

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere di compatibilità idraulica AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la D.g.r. n. ____ del _____ " _____";
[inserire riferimenti della deliberazione di approvazione dello schema di decreto]
- l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA»), («INDIRIZZO») Cod. Fisc./part.IVA («CODICE_FISCALE_o_PIVA»), pervenuta in data _____ ed assunta al protocollo n. _____, intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. ____ del foglio n. ____, nel Comune di _____, prov. (____) per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»);

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del _____ " _____";

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA AIPO]

VISTA la nota del _____, pervenuta in data _____ ed assunta al protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, con le seguenti prescrizioni: («PRESCRIZIONI»);

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia - Sede Territoriale di _____ in data _____ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti e indicate le seguenti prescrizioni:

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ (_____);

VISTO l'allegato disciplinare, rep. n. _____, sottoscritto in _____, [data di sottoscrizione e repertoriazione sono le medesime di adozione del decreto] parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]

DATO ATTO che il presente procedimento tecnico-amministrativo si è concluso entro il termine di 90 giorni, previsto dalla d.g.r. 2591/2014

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]

DATO ATTO] che il presente procedimento tecnico amministrativo si è concluso oltre il termine di 90 giorni per: [SPECIFICARE]

- i necessari approfondimenti istruttori
- la complessità della procedura istruttoria
- altra circostanza riferita al procedimento specifico

RITENUTO di concedere al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») l'area demaniale di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE»(____)) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

DATO ATTO:

- che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;
- che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»);

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli art. 84 e 90 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. _____ del _____ " _____ " con la quale è stato affidato a _____ l'incarico di dirigente della Sede Territoriale di _____;

VISTO altresì il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 che definisce le competenze delle strutture regionali;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

D E C R E T A

1. di esprimere parere idraulico favorevole e [da eliminare nel caso di competenza idraulica di AIPO] di concedere al/alla suddetto/a «DITTA_RICHIEDENTE», l'area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. ____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE»(____), per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE» (____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato;

2. di approvare l'allegato disciplinare rep. n. _____, sottoscritto in data _____, [data di sottoscrizione e repertoriazione sono le medesime di adozione del decreto] parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____«SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;

5. di accertare a carico di _____ (cod. _____) la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9.0200.04.8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;

6. di impegnare la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod. _____);

7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente della Sede Territoriale _____

Dott. _____

_____ • _____

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 2591/2014 "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO COMUNE/GRANDI UTENTI.
CONVENZIONE

Tra

IL COMUNE DI.....(singolo o in forma associata con altri comuni)

e la SOCIETÀ

per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di competenza regionale

* * * *

L'anno il mese di il giorno....., presso la sede del Comune di.....sono convenuti:

il Comune di.....rappresentato per il presente atto dal Dott. nella sua carica di in forza di delega conferitagli dacon deliberazione n.;

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) la società costituita in attuazione
- b) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti
- c) altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]
 - I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
 - II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
 - III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
 - IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistiche presso i ministeri competenti.
- d) altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti]
 - V. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti concordano una differente applicazione dei canoni dell'allegato F. In particolare per i ponti adeguati e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua l'applicazione dell'imposta regionale viene calcolata sull'occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie dell'intero sviluppo.
- e) con il D.lgs. n. 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le d.g.r. 7868 del 25 gennaio 2002, d.g.r. 13950 dell'1 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009, 713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e il Comune hanno determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- f) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune da stipularsi in base al modello pubblicato nell'allegato G della stessa d.g.r.;
- g) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico principale di competenza regionale;
- h) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normativa, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di, anche per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche di(elettrodotto, gasdotto, acquedotto ecc.)con il demanio idrico in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutiva, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- k) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato 1 per le interferenze esistenti all'atto della presente convenzione tra la rete tecnologiche / infrastrutture e il demanio idrico in gestione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990;
- l) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee tecnologiche / infrastrutture e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto il Comune stima un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative sia dell'istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;

- m) la quantificazione di quanto dovuto dalla società a titolo di arretrato per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti e che la stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

Art. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Resta fermo l'impegno della società ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

Art. 4 - Verifica delle interferenze

In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l'identificazione e la quantificazione delle interferenze.

Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati.

In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società si impegna:

- ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione
[oppure]
- a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua
[oppure]
- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua
[oppure]
- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Per i corsi d'acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l'agenzia ha rilasciato parere in data.....

Il Comune sulla base della documentazione consegnata dalla società rete di linee tecnologiche / infrastrutture georeferenziata di competenza su tutto il territorio regionale, procederà ad aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT.

Art. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuata nel disciplinare tecnico (allegato 2) sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica e UtENZE Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento, che verrà emesso nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.

Art. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserir eventualmente altre premesse] delle premesse il Comune riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche / infrastrutture L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

Art. 7 - Canoni demaniali per occupazioni pregresse

Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione idraulica, hanno comunque un'autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell'ambito della pianificazione o della tutela dell'ambiente o del paesaggio;

Considerato inoltre che la consegna da parte della società..... della mappa georeferenziata di tutte le proprie interferenze con il reticolo idrico principale rappresenta per il Comune un notevole vantaggio in termini di semplificazione ed economicità dell'attività tecnica, amministrativa e accertativa si stabilisce che per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

Si riconosce l'applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all'anno della stipula della presente convenzione più interessi.

Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / infrastrutture per i periodi anteriori all'anno in corso, si concorda l'importo complessivo di Euro (diconsi Euro/00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a Euro (diconsi Euro/00), per un saldo di Euro (diconsi Euro/00).

L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno (oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258)

In relazione a quanto sopra, il Comune da atto che con il pagamento di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente Accordo.

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo di cui al comma 2 il Comune si impegna ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.

Art. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società concessionaria costituirà a favore del Comune una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del al canone annuale comprensivo di imposta quando dovuta].

La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale.

Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fideiussione quando necessario.

Art. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fidejussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

Art. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico della società il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

Art. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico - distribuzione gas - distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Art. 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

Art. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i soggetti privati o 30 per gli enti pubblici.

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

Art. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.

Art. 16 - Motivi di diniego

La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

Art. 18 - Rinuncia alla Concessione

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.

Art. 19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per il Comune e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, il Comune informa la società che le finalità e modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico .

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è....., nella persona dicon sede in

Responsabile del trattamento è.....

I dati potranno eventualmente essere trattati anche daper le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento la Società può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per il Comune

Per la SOCIETÀ